

Deliberazione n. 13/2025 del 2 dicembre 2025

Il Consiglio Direttivo,

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013, come introdotto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 97 del 2016,

"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione";

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali...";

CHE ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 comma 1

"Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7."

CHE TUTTAVIA ai sensi dello stesso art. 14, comma 1 bis

"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione";

CHE QUINDI dalla gratuità dell'incarico discende l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione sopra riferito;

CHE con specifico riguardo agli Ordini professionali, la Delibera ANAC 241/2017 prevede, nondimeno, che nell'ipotesi in cui le cariche costituenti l'organo politico amministrativo siano attribuite a titolo gratuito, tale gratuità deve risultare da disposizioni normative/statutarie o da deliberazione con carattere generale;

DATO ATTO che per tutti i precedenti incarichi non sono stati quindi erogati compensi di alcun genere, fatti salvi eventuali rimborsi spese di viaggio;

RITENUTO NECESSARIO precisare e, comunque, confermare e deliberare sul punto così da chiarire la natura assolutamente gratuita degli incarichi;

tanto premesso e ritenuto, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dare atto e confermare la totale gratuità di tutti gli incarichi assunti dai Consiglieri dell'Ordine (Presidente, Segretario, Tesoriere, Responsabili delle varie Commissioni, RPCT, Consiglieri semplici e membri del Collegio dei Revisori) per tutto il periodo di vigenza del presente Consiglio (2025-2029), fatti salvi eventuali rimborsi di spese di viaggio;

dispone che da subito la presente delibera sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ordine (sottosezione "Atti generali" e sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo).

Il Segretario: Dott.ssa Chim. Raffaella Gibellini



Il Presidente: Dott. Chim. Luigi Milesi

